



# COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA  
gemellato con Fuveau (Francia)

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del. N. 10

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI COLLAUDATORI E DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.**

Sessione Ordinaria

Seduta Pubblica ed in prima convocazione

L'anno duemilaotto addi ventinove del mese di aprile alle ore 19,30, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, del Comune si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi del punto 2 dell'art. 21 della L.R. 26/93, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 48 del DPL Reg. 29.10.55 n° 6 modificato dall'art. 31 Legge 142 / 90 introdotto con modifiche dalla L.R. 48 / 91 art. 1 n° 1 lettera e), notificato giusto referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello risultano:

LENZO CARMELO	P	MOSCHELLA ROBERTO	A
INTERSIMONE DOMENICO NATALE	P	CHILLEMI VITTORIO	P
TRIMARCHI DAVID	P	CAMINITI ROSARIO LORENZO	P
LO GIUDICE DANILÒ	P	PALELLA FABIO ANDREA	P
PINTO SEBASTIANO	P	ARPI GIUSEPPE	P
ALIBERTI PINELLA	A	SPADARO PABLO GUSTAVO	P
FILORAMO VINCENZO	P	MIANO FILIPPO	A
STURIALE GIUSEPPE	P		

Consiglieri assegnati: 15 (quindici)

Consiglieri presenti: 12 (dodici)

Dei non intervenuti giustificano l'assenza: Aliberti Pinella

Assume la Presidenza il Sig. LENZO CARMELO e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa RAGUSA SABRINA

Sono presenti: il Sindaco Dr. Alberto Alfio Carmelo Morabito e gli Assessori: Lombardo Giuseppe, Allegra Domenico, Rigano Natale, Puglisi Natale

Vengono designati scrutatori i Sigg.

CHILLEMI VITTORIO

CAMINITI ROSARIO LORENZO

ARPI GIUSEPPE

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

\*A"

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD € 100.000, I.V.A. ESCLUSA.**

**1 - OGGETTO**

Questa Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 17 e 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente nella Regione siciliana per effetto delle leggi regionali di recepimento 2 agosto 2002, n. 7, 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16 e 21.08.2007 n.20 (in seguito indicata brevemente come "Legge") intende affidare le prestazioni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, d'importo fino ad € 100.000 (I.V.A. esclusa) ed altri servizi tecnici ed in particolare: la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ovvero parti di essi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la verifica degli elaborati progettuali, le attività tecnico-amministrative connesse ai lavori pubblici anche di supporto al R.U.P., studi, valutazioni, ricerche, indagini, rilievi, e collaudi tecnico-amministrativi e statici, nonché tutte le attività di cui allegato 2 B del D.Lgs. n. 163/06, comprese le prestazioni professionali dei geologi.

Al fine di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende pertanto costituire un apposito albo dei soggetti disponibili e qualificati per l'affidamento e l'espletamento dei servizi in premessa.

L'albo, suddiviso per categorie di prestazioni professionali, è costituito dai soggetti, di cui agli artt. 17, comma 1, lett. *d), e), f), g)* e *g-bis)* e 28, commi 4 e 5, della Legge in possesso della iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda e siano iscritti secondo le modalità di cui oltre.

**2 - TIPOLOGIE DI INCARICO**

L'albo è suddiviso secondo le seguenti categorie di prestazioni professionali:

- 1) studi di fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e rischio; ricerche storiche;
- 2) studi d'impatto ambientale, valutazioni d'incidenza, studi paesistici, etc.;
- 3) rilievi topografici; verifiche ed indagini catastali, procedure espropriative, stati di consistenza, stime e perizie; accatastamenti e frazionamenti;
- 4) rilievi manufatti e/o opere d'arte, elaborati grafici, rendering, plastici e modelli, editing;
- 5) studi e indagini geologiche ed idrogeologiche;
- 6) studi ed indagini geotecniche;
- 7) studi ed indagini idrauliche;
- 8) studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti;
- 9) opere e costruzioni edili;
- 10) interventi di restauro di manufatti ed edifici sottoposti a tutela;
- 11) opere stradali, sicurezza e riqualificazione urbana;

- 12) opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti;
- 13) opere strutturali, calcolazioni e verifiche;
- 14) opere strutturali speciali (ponti, viadotti, gallerie, dighe, isolamento sismico, grandi luci, etc.);
- 15) opere idrauliche, irrigue e fognarie;
- 16) impianti di pubblica illuminazione;
- 17) opere marittime, portuali, e/o di protezione costiera;
- 18) opere fluviali, di difesa, di sistemazioni idraulica-forestale e di corsi d'acqua;
- 19) opere di bonifica e protezione ambientale;
- 20) impianti di potabilizzazione e depurazione;
- 21) impianti idraulici;
- 22) impianti elettrici e fotovoltaici;
- 23) impianti termici e di condizionamento, calcoli energetici;
- 24) impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
- 25) coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione);
- 26) assistenza alla direzione lavori e contabilità;
- 27) supporto al responsabile unico del procedimento;
- 28) validazione dei progetti, verifiche;
- 29) collaudi amministrativi;
- 30) collaudi statici;
- 31) consolidamento, recupero e ristrutturazione immobili;
- 32) edilizia scolastica;
- 33) impianti sportivi;
- 34) opere a verde pubblico;
- 35) impianti speciali di sicurezza;
- 36) servizi in materia di elettronica e/o informatica;

Il professionista dovrà indicare tassativamente nella domanda d'iscrizione, pena il mancato inserimento, in quale/quali delle categorie di prestazioni sopra indicate intende essere inserito.

### **3 - SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE**

#### **3.1 - Soggetti ammessi**

I soggetti ammessi sono quelli di cui di cui agli artt. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g-bis) e 28, commi 4 e 5, della Legge, come appresso definiti:

- LIBERI PROFESSIONISTI singoli od associati, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI;
- SOCIETÀ DI INGEGNERIA;
- RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI costituiti dai suddetti soggetti, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge in quanto compatibili;

- **CONSORZI STABILI** di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12 della Legge. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della Legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 12
- Relativamente ai collaudi amministrativi e statici sono ammessi i liberi professionisti di cui all'art. 28, comma 5, della Legge.

### **3.2 - Requisiti**

I soggetti come sopra individuati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare. In particolare i professionisti dovranno essere iscritti al relativo albo professionale ai sensi della Legge. Per i collaudi tecnico-amministrativi sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 28, commi 5 e 6, della Legge.

Per i collaudi statici finali o in corso d'opera, sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, laddove è richiesto che il professionista, ingegnere o architetto, non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, e che posseda l'iscrizione nei relativi albi professionali di appartenenza da almeno 10 anni.

### **3.3 - Limitazioni e cause di esclusione**

Si rimanda, in merito a limiti di partecipazione ed alle cause di esclusione, all'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 ed all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.

## **4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE**

### **4.1 - Modalità e termini di scadenza**

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, redatti conformemente ai modelli predisposti dall'Ufficio Tecnico, devono essere sottoscritti dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Alla domanda deve essere allegata una scheda di curriculum professionale.

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

#### 4.2 - *Contenuti*

La domanda ed i relativi allegati devono riportare:

- a) generalità, codice fiscale, partita I.V.A., ubicazione dello studio, numero telefonico, numero fax ed indirizzo e-mail;
- b) titolo/i di studio, anno di conseguimento e denominazione dell'Università o Istituto che ha rilasciato il titolo, votazione conseguita;
- c) abilitazioni e specializzazioni conseguite, corsi di formazione e/o perfezionamento frequentati con attestati finali, ed in particolare in materia di sicurezza sul cantiere, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, restauro, progettazione e calcolo strutturale, valutazione d'impatto ambientale e quanto altro pertinente;
- d) indicazione della/e categoria/e di prestazione/i professionale/i per le quali si intende essere iscritti ed offrire il proprio servizio;
- e) dichiarazione dei dati di iscrizione in albi e registri professionali e/o commerciali;
- f) dichiarazione relativa ai servizi più rilevanti svolti negli ultimi 10 anni; per ciascuno di essi devono essere indicati:
  - 1) l'anno di esecuzione;
  - 2) la categoria della prestazione professionale;
  - 3) il soggetto titolare incaricato che ha svolto il servizio;
  - 4) il committente;
  - 5) la descrizione dettagliata della prestazione svolta con importo complessivo dell'opera o dei lavori (per la progettazione specificare il livello: preliminare- definitivo - esecutivo); il ruolo effettivamente svolto nel servizio (titolare, co - progettista, co - direttore lavori, collaboratore, consulente, disegnatore, ricercatore, ...);
- g) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- h) dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (certificazione antimafia) attestante, «di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore». Nell'autodichiarazione si dovranno indicare anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione;
- i) dichiarazione relativa all'eventuale possesso della certificazione di qualità relativa all'attività esercitata;
- j) consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri;
- k) limitatamente ai collaudatori, dichiarazione attestante di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 28 della Legge e dall'art. 188, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

L'omissione di una sola delle indicazioni/dichiarazioni richieste comporterà la non ammissione o l'esclusione dall'albo.

## 5-FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

### 5.1 - *Formazione*

Questa Amministrazione procederà all'istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente con la documentazione presentata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo eventualmente integrazioni e/o chiarimenti.

L'inserimento nell'elenco in parola, per le categorie richieste, del nominativo del prestatore di servizi è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria.

### 5.2 - *Aggiornamento*

L'albo è aggiornato, a regime e di regola, con cadenza semestrale.

Le domande di inserimento e di variazione nell'albo possono essere presentate senza alcun limite temporale nel corso dell'anno.

Per la prima fase di avvio dell'albo si terranno in considerazione le istanze presentate entro i termini di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nell'Albo Pretorio del Comune.

Per le successive versioni di aggiornamento sono valutate, ai fini dell'inserimento, le istanze presentate, con le modalità di cui al punto 4.1., entro il mese di giugno e di dicembre di ciascun anno. Di norma le versioni aggiornate dell'albo sono redatte entro 60 giorni dal predetto termine di scadenza e tengono conto solo delle istanze pervenute entro il citato termine.

L'iscrizione in elenco ha la durata di due anni decorrenti dalla data della versione dell'albo in cui viene inserita per la prima volta.

Decorso tale termine deve essere riproposta integralmente ex-novo la domanda e la documentazione di cui ai punti 4.1. e 4.2.

In tale caso di decorrenza del termine biennale, i prestatori di servizi già iscritti possono presentare, entro giorni 45, in sostituzione ed in alternativa della domanda e della documentazione di cui ai punti 4.1 e 4.2., un'autocertificazione che confermi il possesso dei requisiti richiesti e con effetto di prorogare di un solo ulteriore anno la validità dell'iscrizione.

### 5.3 - *Esclusione*

È escluso dall'albo, per un periodo minimo di un anno e massimo di cinque anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, (e comunque sino a quando sussistano le cause di esclusione stesse) il prestatore di servizi per il quale venga a mancare anche uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 3 nonché:

- 1) che abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale;
- 2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere;
- 3) che sia stato sospeso o escluso dall'albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- 4) per il quale risulti annotata nella banca dati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;

5) che non abbia accettato un incarico conferito o che abbia abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato;

## 6-CRITERI DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO

### 6.1 - Criteri di selezione

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà esperita, di volta in volta a cura del Direttore dell'area Territorio e Ambiente, apposita selezione comparativa tra i soggetti iscritti in elenco, per la categoria richiesta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In particolare, il Direttore dell'area Territorio e Ambiente procederà alla individuazione del potenziale affidatario ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, con lettera di invito a presentare offerta rivolta ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e con le procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6 del citato decreto legislativo.

La lettera d'invito a presentare offerta conterrà gli estremi essenziali della prestazione richiesta con particolare riferimento a:

1. oggetto;
2. categoria/e di prestazione;
3. tempi;
4. importo presunto di base;
5. penali;
6. modalità e termini per la presentazione delle offerte;
7. criteri di valutazione.

Relativamente ai nominativi dei soggetti da invitare, il Direttore dell'area Territorio e Ambiente, attingerà, per la/le categoria/e richiesta/e, a quelli iscritti nella versione più recente dell'albo e la cui iscrizione sia ancora valida.

Per gli inviti il Direttore dell'area Territorio e Ambiente rispetterà altresì i criteri di:

- a) correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alla tipologia dell'incarico da affidare, curando di non penalizzare i "giovani" professionisti;
- b) rotazione delle richieste di offerta;
- c) rotazione degli affidamenti (divieto di cumulo degli incarichi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 della Legge, nonché, in relazione ai criteri di aggiudicazione scelti (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa);
- d) prezzo della prestazione, definito nel rispetto del disposto dell'art. 2, comma 2, 3° capoverso, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248;
- e) rilevanza del *curriculum vitae* con riferimento all'oggetto della prestazione, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- f) tempo previsto per effettuare le prestazioni.

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali richieste troverà applicazione l'art. 1 del D.L. n. 223 del 04/07/2006 (Decreto Bersani), convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Pertanto l'onorario costituirà oggetto di offerta.

## 6.2 - Affidamento incarico

Le richieste di iscrizione nell'albo, l'avvenuto inserimento e le procedure selettive di cui sopra intraprese e definite con l'individuazione di un potenziale affidatario non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

Quest'ultima si riserva di non procedere agli affidamenti suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi o per altri validi motivi.

Resta salva la competenza del Sindaco nell'adozione dell'atto conclusivo di affidamento dell'incarico.

Si procederà all'affidamento dell'incarico con apposita convenzione sottoscritta fra il Direttore dell'area Territorio e Ambiente e l'affidatario.

Con la convenzione sono contestualmente definiti e regolati:

1. l'oggetto e le modalità della prestazione;
2. il corrispettivo e le modalità specifiche di determinazione e di pagamento;
3. i tempi massimi di espletamento;
4. la penale per il ritardo;
5. le coperture assicurative;
6. l'esclusione della competenza arbitrale in caso di controversie;
7. ulteriori aspetti di dettaglio.

I soggetti designati per l'affidamento dell'incarico, prima della stipula della convenzione, dovranno produrre apposita nota di accettazione corredata di:

- a) autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al punto 3.2;
- b) certificato d'iscrizione all'albo professionale di appartenenza, con l'indicazione della data di iscrizione e dei relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) attestato di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (per gli incarichi di coordinamento della sicurezza);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
  - 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
  - 2) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (certificazione antimafia). Nella dichiarazione si dovranno indicare anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione;
  - 3) di inesistenza, ai sensi delle vigenti normative, di limiti, impedimenti, incompatibilità o divieti all'espletamento dell'incarico da affidare;
  - 4) di non aver avuto affidato, nel corso del corrente anno, incarichi il cui corrispettivo, sommato a quello dell'incarico, superi la somma di € 100.000, I.V.A. esclusa.



Relativamente ai collaudi i professionisti incaricati dovranno inoltre dichiarare, contestualmente all'accettazione dell'incarico, ai sensi del comma 17 dell'art. 28 della Legge, di:

- a) non essere magistrati ordinari, amministrativi e contabili, tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato;
- b) nei due anni precedenti la data del conferimento, non aver ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa I.V.A.;
- c) non avere in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera;
- d) non aver avuto conferito consecutivamente incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa;
- e) di non essere componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte;
- f) di non essere intervenuto in alcun modo, neanche quale consulente, nelle fasi di progettazione e realizzazione dell'opera.

Nei casi previsti dalla legge ed ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 554/99, il professionista, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 30, comma 5, della Legge, con specifico riferimento ai lavori progettati.

L'avvenuto affidamento sarà reso pubblico mediante pubblicazione presso l'albo pretorio comunale.